



**Gabriele Strada**  
(dottore in Giurisprudenza)

**L'avvocato nell'ordinamento canonico: un caso concreto \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa metodologica - 2. Esame di un caso concreto: il Decreto di ammonizione di un avvocato del 29/06/2006 - 3. Brevi considerazioni sulla figura dell'Avvocato Rotale - 4. La ricerca della verità nella funzione difensiva svolta dall'avvocato - 5. Il diritto-dovere al giusto compenso - 6. Conclusioni

**1 - Premessa metodologica**

Il presente scritto, prendendo spunto da un caso concreto<sup>1</sup>, si propone di esaminare alcuni aspetti della peculiare posizione dell'avvocato nell'ordinamento processuale canonico, la cui attività «va vista quasi come un ministero ecclesiale»<sup>2</sup> ed il cui operato «deve essere al servizio della Chiesa»<sup>3</sup>.

Tale precipua finalità operativa cui il patrono è chiamato ha portato il Codice di diritto canonico della Chiesa latina nei cann. 1481 e ss. a richiedere che la figura del professionista fosse connotata da buona fama, cattolicità e competenza tecnica, nonché da una peculiare deontologia professionale di cui si cercherà, nel prosieguo del presente lavoro, di individuare i tratti sulla base delle fonti normative specifiche.

Stante la complessità della materia, che già in più occasioni è stata oggetto di interventi sia da parte del magistero pontificio<sup>4</sup> sia della

---

\* Contributo segnalato dal Prof. Andrea Zanotti, ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna

<sup>1</sup> Cfr. *Decreto di ammonizione di un avvocato*, emesso il 29 giugno 2006 dall'Arcivescovo moderatore del Tribunale Ecclesiastico regionale: per il testo integrale del Decreto si veda *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), p. 525. D'ora in poi Decreto di ammonizione.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 74 (1982), p. 449 e ss.

<sup>4</sup> Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 36 (1944), p. 281 e ss. Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 39 (1947), p. 493. Paolo VI, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 58 (1966), p. 152. Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 72 (1980), p. 172 e ss. Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, in A.A.S. 86 (1994), p. 947 e ss.



dottrina<sup>5</sup>, il presente lavoro si incentrerà principalmente sulla competenza disciplinare riservata all'autorità ecclesiastica laddove il patrono, nell'espletamento della propria funzione di esperto di diritto che deve consigliare, difendere ed assistere la parte durante il processo, studiando ed elaborando i diversi scritti e preparando le prove, non vi provveda con competenza, saggezza, diligenza, giustizia ed umanità.

Analizzando previamente il procedimento stragiudiziale adottato nel caso concreto dal moderatore del Tribunale e la congruità della sanzione comminata, si passerà successivamente allo studio del comportamento tenuto dal professionista, cercando di approfondire, in particolare, due degli obblighi che incombono sull'avvocato ecclesiastico nell'esercizio del proprio ufficio: il dovere di verità nella preparazione degli atti difensivi e nel suo rapportarsi con le altre parti del processo, nonché il dovere di onestà nel chiedere e nel ricevere il compenso per l'attività svolta.

Si cercherà poi, seppur succintamente, di porre in luce le ragioni della diversità intrinseca esistente tra l'esercizio della professione legale in foro ecclesiastico e quella invece esercitata in foro civile, in

---

<sup>5</sup> Si veda la riguardo: **AA. VV.**, *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, in cui, in modo puntuale ed approfondito, svariati autori si sono interessati dell'argomento oggetto anche del presente lavoro. Ancora, sul punto si vedano: **F. ROBERTI**, *De Processibus*, vol. I, Roma, 1941, p. 601 e ss.; **J. OCHOA**, *La figura canonica del procurador y abogado público*, in **Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTÍ**, *Dilexit iustitiam*, Città del Vaticano, 1984, p. 438 e ss.; **P. MONETA**, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, cit., p. 321 e ss.; **P.A. BONNET**, *L'avocat et le procureur judiciaire selon le code*, in *Les Cahiers du droit ecclésiast* 2, Roma, 1985, p. 107 e ss.; **J. LLOBELL**, *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Apollinaris*, 61 (1988), p. 779 e ss.; **F. DELLA ROCCA**, *Nuovi saggi di diritto processuale canonico*, Padova, 1988, p. 231 e ss.; **C. GULLO**, *Gli avvocati*, in **AA. VV.**, *La Curia Romana nella costituzione apostolica "Pastor Bonus"*, Città del Vaticano, 1990, p. 531 e ss.; **M. FERRABOSCHI**, *Gli avvocati e la Chiesa*, in *Studi sul processo matrimoniale canonico*, a cura di S. Gherro, Padova, 1991, p. 67 e ss.; **P. V. PINTO**, *I processi nel codice di diritto canonico. Commento sistematico al libro VII*, Città del Vaticano, 1993, p. 205 e ss.; **R. BURKE**, *Abogados, uniones matrimoniales y causas de nullidad matrimonial*, in *Rivista spagnola de derecho canonico*, 51, 1994, p. 639 e ss.; **J. LLOBELL**, *Il patrocinio forense e la "concezione istituzionale" del processo*, in **AA. VV.**, *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1994, p. 439 e ss.; **L. BOTECH**, *Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo*, Roma, 1996; **S. VILLEGIANTE**, *L'Avvocato del foro ecclesiastico ed i poteri disciplinari del Giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. CXXII, 1997; **S. P. ORALLO**, *Temas procesales y nullidad matrimonial*, Madrid, 1999, p. 82 e ss.; **M. J. LLOBELL**, *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), p. 69 e ss.; **M. J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2001, p. 256 e ss.; **G. M. USAI**, *Il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo*, cit., p. 135 e ss.; **S. GHERRO**, *Diritto canonico*, vol. III, Padova, 2006, p. 51 e ss.



particolare con riferimento al diritto al compenso economico, utilizzando quali imprescindibili fonti legislative di riferimento, oltre al Codice Giovanneo-Paolino, sia la recente Istruzione *Dignitas Connubii*<sup>6</sup> - in particolare il *caput* III *De procuratoribus ed advocatis* in cui ancora una volta il legislatore canonico ha tenuto a precisare il particolare *munus* di cui tali figure sono investite - sia la normativa particolare vigente in Italia: per un verso, il Decreto contenente le modifiche al testo delle «Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi»<sup>7</sup> e, per altro verso, il decreto della CEI contenente la «Determinazione delle tabelle dei costi e servizi per i Tribunali ecclesiastici italiani»<sup>8</sup>.

## **2. L'esame di un caso concreto: il “Decreto di ammonizione di un avvocato”**

Il decreto di ammonizione oggetto del nostro esame prende le mosse da una circostanziata denuncia presentata da una fedele che, parte in un processo per la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, si rivolgeva al vicario giudiziale denunciando l'operato illegittimo del proprio legale di fiducia.

In particolare, l'istante asseriva che l'avvocato nell'attività defensionale espletata in suo nome, aveva posto in essere comportamenti concretizzati nella proposizione di un capo di nullità fondato su elementi non veritieri, nell'induzione della parte e dei propri testi a dichiarare il falso in sede probatoria, nonché, infine, nella richiesta di un emolumento economico per la propria attività professionale maggiore rispetto a quello previsto dalle tariffe individuate dalla C.E.I.<sup>9</sup> Il vicario giudiziale ne informava per iscritto il moderatore del Tribunale, il quale, a sua volta, inviava una nota al Tribunale della Rota Romana che, di poi, deferiva per competenza la questione al supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Quest'ultimo, esaminati gli atti, incaricava per la trattazione

---

<sup>6</sup> *Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a Tribunalibus Dioecesanis et Interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, Dignitas connubii*, Città del Vaticano, 2005. D'ora in poi D.C.

<sup>7</sup> Le si vedano in: *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, p. 74 e ss.

<sup>8</sup> Decreto del Presidente della C.E.I. prot. n. 68/07 del 30/01/2007, entrato in vigore dal 01/03/2007.

<sup>9</sup> Cfr. *Decreto contenente le modifiche al testo delle “Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi”*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, p. 74 e ss.



dell'istruttoria e la decisione sulle responsabilità del professionista, l'Ordinario del luogo.

Nel caso di specie, stante l'asserita violazione da parte dell'avvocato P. di norme aventi portata penale, il procedimento dovrà essere esaminato sulla scorta del disposto dei cann. 1717-1719 CIC i quali, espressamente, prevedono in capo all'Ordinario preposto, ogni qualvolta riceva notizia almeno probabile della commissione di un delitto, la facoltà di affidare l'indagine previa ad un persona idonea<sup>10</sup>.

Tale facoltà, nonché le circostanze di riservatezza e di necessaria competenza tecnica connesse alla peculiarità del caso, inducevano l'Arcivescovo moderatore ad affidare l'indagine al vicario giudiziale che, sentita l'istante, escussi i testi asseritamente subornati dall'avvocato, nonché espletato un confronto tra il fedele e l'avvocato P., giungeva alla conclusione, formalmente comunicata al moderatore, della provata violazione da parte del patrono di fiducia di quanto disposto dai cann. 1389, 1391, 1470 §. 2, 1488 §. 1 e 1565 §. 1, CIC precisando, altresì, a carico della condotta del patrono che lo stesso non si era comportato in «maniera deontologicamente retta»<sup>11</sup>.

In ragione delle conclusioni raggiunte attraverso l'indagine previa, nonché della provata contumacia del reo, a mente del can. 1347 §. 1 CIC il moderatore del Tribunale comminava all'avvocato l'ammonizione formale di recedere dalla reiterazione di comportamenti contrari alla verità ed onestà nell'esercizio dell'attività professionale.

È di palmare evidenza la peculiarità di un tale potere disciplinare riconosciuto dall'ordinamento canonico in capo al moderatore del Tribunale ecclesiastico nei confronti degli avvocati che ivi svolgono la loro attività, soprattutto a fronte della diversa situazione vigente nell'ordinamento statale, in cui l'avvocato è soggetto alla normativa particolare del proprio Consiglio dell'Ordine ed a quella del Consiglio Nazionale Forense<sup>12</sup>.

In particolare, il procedimento disciplinare seguito dal moderatore del Tribunale si inserisce tra le facoltà proprie dell'autorità pubblica della Chiesa, chiamata a reprimere gli abusi ed in generale

---

<sup>10</sup> Cfr. can. 1717, §. 1, *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, ed. italiana diretta da **J. I. ARRIETA**, Roma, 2004. Cfr. altresì circa le norme in oggetto: **M. MACCARELLI**, *Commento sub cc. 1717-1731*, in a cura di **P. V. PINTO**, *Commento al codice di diritto canonico*, Roma, 1985; **CALABRESE**, *La procedura extragiudiziale penale*, in **AA.VV.** *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, p. 267 e ss.; **V. DE PAOLIS**, *Il processo penale nel nuovo codice*, cit., p. 473 e ss.; **M. J. ARROBA CONDE**, *Libro VII. De los procesos. Commentario sub. cc. 1717-1752*, in **A. BENLLOCH POVERA**, *Commentario al código de derecho canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los canones*, Valencia, 1993.



l'uso improprio del diritto di difesa, riconosciuto dal processo canonico alle parti private ed ai loro difensori.

In foro canonico la repressione di tali comportamenti illeciti rappresenta una *res odiosa* che compete a vario titolo sia al giudice della singola causa sia al moderatore del Tribunale sia, anche, ai Tribunali Apostolici, i quali potranno comminare al patrono che contravvenga ai propri doveri di lealtà, attenzione alla verità e diligenza, una gamma di sanzioni diversa in base alla gravità degli atti compiuti<sup>13</sup>.

A ben vedere, l'art. 124 della costituzione apostolica *Pastor Bonus*, riprendendo in ciò il prescritto codiciale contenuto nel can. 1445 §. 3 CIC, afferma che è competenza della prima sezione presso la Segnatura Apostolica «*rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere*»<sup>14</sup>.

Tale *ius advigilandi* nei confronti degli avvocati è primariamente attribuito alla Segnatura Apostolica, la quale, nella prassi e sulla scorta del principio di sussidiarietà tra Chiesa Universale e Chiesa locale significato nel caso di specie dall'inciso «*si opus sit*»<sup>15</sup>, provvede a deferire tale compito al moderatore di ciascun Tribunale locale, il quale, pertanto, acquisisce una competenza funzionale estesa oltre che alla previsione delle necessarie dotazioni economiche e funzionali, anche ed in particolar modo afferente la vigilanza sull'attività processuale e giudiziale, con potestà disciplinare sugli organi del Tribunale stesso, nonché sull'operato degli avvocati e dei procuratori in esso abilitati al patrocinio<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Decreto di ammonizione, cit., p. 526.

<sup>12</sup> Cfr. in merito la L. n. 180/2003 afferente la normativa per l'accesso alla professione di avvocato nell'Ordinamento italiano; nonché la L. n. 36/1934 ed il R. D. n. 37/1934, contenenti il Codice deontologico forense vigente in Italia ed il relativo regolamento di attuazione.

<sup>13</sup> Tra le sanzioni applicabili si segnalano, qui in via solo esemplificativa, il semplice richiamo rivolto dall'autorità competente al difensore circa i doveri cui attenersi, la rimozione dall'ufficio relativamente alla singola causa, nonché, nei casi più gravi, il divieto per l'avvocato di esercitare anche in futuro il proprio patrocinio presso un dato Tribunale. Cfr. in tal senso, **S. VILLEGGIANTE**, *L'avvocato del foro ecclesiastico ed i poteri disciplinari del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., p. 555 e ss.

<sup>14</sup> Giovanni Paolo II, *Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, in A.A.S. 80 (1988), p. 892 e ss.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> Cfr. **G. P. MONTINI**, «*In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere*» (art. 124, 1° *Pastor Bonus*) un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia, in **AA. VV.**, *Matrimonium et ius*, Città del Vaticano, 2006, p. 31 e ss.



Per altro, l'art. 111, §. 2 della D. C. prevedendo «*si autem iidem impares officio ob imperitiam, amissam bonam famam, negligentiam vel abusus reperti fuerint, Episcopus Moderator vel coetus Episcoporum, mediis aptis adhibitis, provideat, non exclusa, si casus ferat, prohibitione a patrocinio exercendo in suo tribunali*» giustifica ulteriormente la prassi della Segnatura Apostolica, che in tale ambito limita il proprio intervento disciplinare solo laddove lo richieda una supplenza nei confronti dell'inerzia dell'autorità ecclesiastica inferiore<sup>17</sup>.

Tale realtà giustifica quindi gli interventi messi in campo dai moderatori di ciascun Tribunale Ecclesiastico al fine di regolare lo svolgimento delle funzioni di coloro che in quel Foro operano a vario titolo, imponendo, ove del caso, anche la disciplina con provvedimenti rivolti a chi con atti ovvero omissioni «*actum illegittime cum damno alieno ponit vel omittit*»<sup>18</sup>.

Nel caso in esame, a fronte della generale competenza attribuita sia dal Codex sia dalle *Normae Speciales* alla Segnatura Apostolica, il moderatore inviava al detto Tribunale in Urbe l'informativa circa le contestazioni rivolte all'avvocato P. mentre, sulla scorta del citato principio di sussidiarietà, la Segnatura affidava al moderatore del Tribunale l'indagine previa e l'eventuale irrogazione della sanzione. Questi, a sua volta, a mente della previsione omnicomprensiva contenuta nell'art. 111 della D. C. ha disposto nei confronti dell'avvocato una formale ammonizione, la quale, ai sensi del can. 1347, §. 1 CIC *ad validitatem* deve precedere necessariamente l'applicazione di ogni censura, per cui anche quella della sospensione dall'ufficio di avvocato prevista dal can. 1488, §.1 CIC nel caso in cui il professionista pattuisca o pretenda dal cliente un compenso eccessivo ed immodico per la propria attività.

Più attento esame merita l'entità e la tipologia delle sanzioni comminate nel caso di specie dal moderatore all'avvocato P.

Orbene, a fronte della provata violazione del dovere di ricerca e promozione della verità, nel caso in esame concretizzatosi con la subornazione dei testi citati e nella proposizione col libello introduttivo di un capo di nullità effettivamente non corrispondente alla realtà storica di quel matrimonio, all'avvocato veniva richiesto di predisporre una «formale lettera di scuse nei confronti del Tribunale Ecclesiastico»<sup>19</sup>, con l'avvertimento che in caso di rifiuto da parte dello

---

<sup>17</sup> Si possono vedere in tal senso, per esempio S.S.A.T., Decreto 16/11/1990 n. 20969/89 VT, nonché S.S.A.T., Decreto 27/04/1991 n. 22784/91 VT.

<sup>18</sup> Can. 1389, §. 2 CIC.

<sup>19</sup> Decreto di ammonizione, cit., p. 527.



stesso, si sarebbe proceduto alla sua sospensione dall'albo degli avvocati istituito presso il Foro locale.

In merito, lasciando alla successiva trattazione l'approfondimento circa l'essenziale servizio alla verità cui tutte le parti del processo canonico, indi per cui anche l'avvocato, sono chiamate, preme qui in prima analisi valutare l'an ed il *quantum* della sanzione comminata, nonché la sua funzionalità allo scopo prefissato.

La scelta punitiva operata nella circostanza in esame dal moderatore, per un verso, risulta la conseguenza dello stretto legame esistente tra gli avvocati ed i Tribunali ecclesiastici di riferimento in base al quale i primi divengono veri e propri organi della struttura operativa dei secondi; per altro verso, la stessa sanzione è espressione della sollecitudine pastorale che deve muovere l'autorità nell'applicazione della giusta pena, la quale primariamente orientata alla salvezza eterna del reo, ha quali fini individuati dal codice «*scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari*»<sup>20</sup>.

Pertanto, se nella *mens legislatoris* la pena canonica rappresenta l'ultima istanza cui fare ricorso nel caso in cui ogni altro rimedio pastorale sia risultato vano per la realizzazione degli scopi sopra indicati, la scelta adottata nel caso in esame dall'autorità sembra risultare equa ed appropriata nell'ottica della *correptio* prevista quale preliminare tensione verso «*eum qui versatur in proxima delinquenti occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit auspicio delicti commissi*»<sup>21</sup>.

### 3. Brevi considerazioni sull'intervento del Tribunale della Rota Romana<sup>22</sup>.

Nel caso in esame si evidenzia la particolarità procedurale della segnalazione da parte del supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rivolta alla Rota Romana, circa le violazioni contestate dal Tribunale di prima istanza nei confronti dell'avvocato P.

Tale informativa trova la sua *ratio* nell'iscrizione dell'avvocato P. nello speciale albo tenuto presso il suddetto Tribunale<sup>23</sup>, cui si accede

---

<sup>20</sup> Can. 1341 CIC

<sup>21</sup> Can. 1319 CIC

<sup>22</sup> Cfr. L. SPINELLI, Voce *Tribunali ecclesiastici*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLV, Milano, 1989, p. 70. Confronta in merito anche M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 118 e ss.; AA. VV., «*Le normae*» del Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano, 1997.



dopo aver conseguito la laurea in diritto canonico<sup>24</sup> ed aver frequentato un corso biennale tecnico pratico, superando i relativi esami di valutazione, al termine del quale si ottiene un diploma di specializzazione professionale che permette il patrocinio in tutti i Tribunale della Chiesa cattolica nel mondo, oltre al patrocinio presso la Rota, esclusivamente concesso solo agli iscritti in detto albo<sup>25</sup>.

Detta iscrizione, inoltre, crea un legame particolare tra i professionisti ed il Tribunale della Rota<sup>26</sup>, tale da sollevare, almeno a prima vista, alcuni problemi in ordine all'*animadversio* nei confronti di detti professionisti: alcuni testi normativi e certa precedente giurisprudenza, infatti, hanno attribuito una specifica competenza disciplinare agli organi del suddetto Tribunale circa i comportamenti professionali degli avvocati rotali escludendo quella della Segnatura e dei singoli Fori locali<sup>27</sup>.

A ben vedere, però, le preoccupazioni di una inconciliabile concorrenza di competenze tra Rota Romana, Segnatura Apostolica e Tribunali regionali circa il potere disciplinare sugli avvocati sono state già risolte dalla giurisprudenza dei Tribunali superiori.

Pur facendosi salva la competenza ordinaria della Segnatura circa l'irrogazione di sanzioni disciplinari verso gli avvocati rotali e ciò sulla scorta delle vigenti norme in materia, già in molteplici occasioni<sup>28</sup> la stessa Segnatura ha pacificamente ammesso anche per gli avvocati rotali la giurisdizione disciplinare propria del Vescovo diocesano sulla scorta del disposto dei cann. 1483 e 1489 CIC<sup>29</sup>, precisando, poi nel

---

<sup>23</sup> Cfr. art. 48 delle *Normae del Tribunale della Rota Romana*, nel quale, al paragrafo 1 si legge «*In Advocatorum Albo admittuntur qui, laurea doctorali salterm in iure canonico donati, advocati rotalis diploma adepti sunt*», in A.A.S. 86 (1994), p. 508 e ss.

<sup>24</sup> *Infra* si dirà circa la modalità di conseguimento di tale titolo accademico pontificio.

<sup>25</sup> Cfr. V. FAGIOLO, *La figura ed i poteri del Decano*, cit., p. 93 e ss. Anche, nel medesimo volume, S. GHERRO, *Qualche considerazione sull'avvocato rotale*, p. 139.

<sup>26</sup> Cfr. l'art. 49 delle suddette *Normae* in cui si legge al paragrafo 3 che «*Firmo praescripto art. 22, procuratores et advocati, qui officio defuerint, a Collegio Rotali poterunt reprehensionis nota inuri, suspendi, vel etiam ex Albo espungi, auditis tamen tribus ex senioribus Advocatis*», cit.

<sup>27</sup> Cfr. G. P. MONTINI, *In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere* (art. 124, 1° Pastor Bonus) *un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia*, cit., p. 40.

<sup>28</sup> Cfr. S.S.A.T., *Decreto in una Catanen.*, 9 giugno 1970 n. 162/70 VT; *Decreto in una Beneventan.*, 13 dicembre 1988, n. 15351/83 VT; *Decreto in una Napolitan.*, 20 ottobre 1989, n. 20995/89; *Decreto in una Lansigen*, 28 settembre 1993, n. 23929/92 VT; *Decreto 17 novembre 1994 n. 13992/93 VT*; *Decreto in una Italiae*, 1 gennaio 2004, n. 34878/03 VT.

<sup>29</sup> Cfr. SSAT, *Decreto 8 novembre 1991, n. 22784/91 VT*. Vedi anche R. L. BURKE, *Commentarius*, in *Periodica de re canonica*, 82 (1993), p. 699 e ss.



contempo, la competenza esclusiva della Rota Romana nell'unico caso in cui al professionista si debba applicare la più grave sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo degli avvocati rotali.

#### 4 - La ricerca della verità nella funzione difensiva svolta dall'avvocato

Nato dall'esperienza giuridica d'Oriente e successivamente affinato nelle sue componenti procedurali attraverso il diritto romano, il processo contenzioso rappresenta per elezione lo strumento tecnico volto a comporre alla luce delle leggi positive e della giustizia le controversie insorte tra due o più parti attraverso l'intervento di un terzo imparziale che provvederà a dirimere la vicenda<sup>30</sup>.

Nell'ordinamento canonico lo *ius postulandi* riconosciuto al *christifidelis*, in particolare nel «processo matrimoniale si risolve nel fine unico di un giudizio conforme alla verità e al diritto»<sup>31</sup> ed ha «un indubbio fondamento teologico»<sup>32</sup> che si inserisce nella peculiare vocazione affidata alla Chiesa dal suo Divino Fondatore e volta alla *salus animarum* dei propri figli.

Infatti, il vincolo coniugale rappresenta per la Chiesa un istituto che appartiene al diritto naturale e che è stato voluto da Dio per la realizzazione della personale vocazione soprannaturale di ogni uomo, perciò l'accertamento circa la validità di tale vincolo ed il connesso diritto per i coniugi di richiedere un pronunciamento in merito da parte dell'Autorità della Chiesa, rappresenta non solo l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, bensì uno strumento voluto per conseguire o, quantomeno, per concorrere al raggiungimento di tale vocazione. Ciò comporta che nella Chiesa, il *favor veritatis* rappresenti la tensione che spinge e giustifica la giustizia matrimoniale<sup>33</sup> chiamata a dover confrontarsi con la difficoltà di una ricerca circa realtà storiche concretizzate nel tempo molti anni prima ed aventi ad oggetto il coniugio nelle sue connotazioni spirituali ed umane.

---

<sup>30</sup> Cfr. J. LLOBELL, «*Questiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, LXX (1997), p. 581.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in AA. VV., *Teologia e Diritto Canonico*, Città del Vaticano, 1987, p. 196 e ss.

<sup>33</sup> Cfr. Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 36 (1944), p. 281 e ss.; Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 39 (1947), p. 493 e ss.; Paolo VI, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 58 (1966), p. 152 e ss.; Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, in A.A.S. 72 (1980), p. 172 e ss.; Giovanni Paolo II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, in A.A.S. 86 (1994), p. 947 e ss.



È per tale ragione che, per un verso viene invocata in tutte le parti del processo «una unità di scopo, che deve dare speciale forma all'opera e alla collaborazione di tutti coloro che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione»<sup>34</sup>, mentre per altro verso sovente i pastori della Chiesa rammentano ai fedeli che la «rivendicazione dei diritti può costituire una esigenza di giustizia ma non è un essenziale elemento della condotta cristiana»<sup>35</sup> proprio per la valenza prevalente che, in questo ordinamento, i beni spirituali rivestono rispetto a quelli solo temporali.

In un tale scenario, lo *ius postulandi mediato*, ovvero la facoltà per la parte di farsi assistere davanti al giudice da un professionista che perori la causa del cliente, rappresenta uno strumento sia per assicurare pienamente la parità processuale delle opposte ragioni pur nella difficoltà dei tecnicismi del processo, sia un chiaro segnale di temperamento della *vis* polemica naturale nella parte, sia un modo per coadiuvare il giudice nella ricerca della verità<sup>36</sup>.

L'accesso alla difesa tecnica nell'ambito della giustizia matrimoniale, allora, diviene non solo uno strumento per garantire al fedele l'esercizio del proprio *ius postulandi* bensì, soprattutto, un ausilio che l'Autorità stessa mette a disposizione dei propri figli perché possano partecipare «alla superiore unità della Chiesa ed alla subordinazione al suo fine universale, la *salus animarum*»<sup>37</sup> la quale «comunica all'attività giuridica la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto e la preserva non meno da una debole condiscendenza verso le disordinate brame delle passioni che da una dura e ingiustificata inflessibilità»<sup>38</sup>.

Orbene, tale realtà ha condotto alcuni autori, sostenuti in ciò anche dalle determinazioni di svariati Tribunali ecclesiastici regionali<sup>39</sup>, a configurare la professione forense privata come un ministero ecclesiale *radicaliter* conferito dall'Autorità ed *actualiter* conferito dalla

<sup>34</sup> Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, cit., p. 281 e ss.

<sup>35</sup> R. J. CASTILLO LARA, *La difesa dei diritti nell'ordinamento canonico*, in AA. VV. *Il Diritto alla difesa nell'Ordinamento canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. XVII.

<sup>36</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «Concezione istituzionale» del processo canonico*, cit. p. 439.

<sup>37</sup> Pio XII, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, cit., p. 281 e ss.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Cfr. Statuto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure, art. 19. Statuto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio, art. 14. Statuto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, art. 13.



parte al fine di essere tutelata ed assistita in causa<sup>40</sup>. Ciò anche sulla scorta del can. 1389, §. 2 del vigente *Codex*, che, richiamato anche dall'art. 111 della D.C., concede all'avvocato facoltà processuali proprie e legate alle sue personalissime funzioni di coadiutore del giudice, non riconosciute alle parti<sup>41</sup>.

Inoltre, il *munus* dell'Avvocato è talmente rilevante ai fini della ricerca della verità, in particolare nelle cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale, da richiedere, in taluni casi, che il Tribunale si adoperi per fornire alla parte che ne faccia richiesta, ovvero che non sia autonomamente in grado di sostenere in maniera compiuta le proprie ragioni, un difensore abilitato al patrocinio ecclesiastico<sup>42</sup>.

Ritornando al caso concreto che ci impegna, viene da chiedersi se i comportamenti tenuti dal legale in epoca pre-processuale, con riferimento per un verso alla scelta del capo di nullità da prospettare al Tribunale e, per altro verso, circa l'atteggiamento assunto con i testimoni della parte, configurino una violazione al dovere di ricerca della verità.

Date le premesse poc'anzi richiamate, l'avvocato che operi nell'Ordinamento canonico è chiamato ad assistere il cliente svolgendo la propria attività in una duplice prospettiva.

Egli è legato da un mandato professionale personale che prevede oltre ai doveri di diligenza, competenza e correttezza, soprattutto la tensione massima affinché le ragioni processuali del proprio assistito vengano riconosciute e tutelate da parte dell'adita Giustizia<sup>43</sup> «ponendo ogni studio per ottenere la vittoria alla causa del suo cliente»<sup>44</sup>. Ciò non di meno, la peculiarità e la delicatezza delle questioni trattate nelle

---

<sup>40</sup> Cfr. in tal senso C. GULLO, *L'assetto della professione forense canonica*, cit., p. 115 e ss.

<sup>41</sup> Sono solo gli avvocati che, a norma del *Codex*, possono esaminare gli atti di causa presso gli uffici del Tribunale (cfr. can. 1678 CIC), ed ancora sono solo gli avvocati che hanno titolo per ottenere copia per uso di studio del fascicolo di causa (cfr. can. 1598 CIC). Inoltre, la citata D. C. prevede espressamente in materia per gli avvocati che: «*si iudex censeat ad gravissima pericula evitanda aliquod actum partibus manifestandum non esse, idem actum, praevisio iureiurando vel promissione de secreto servando, cognoscere possunt partium advocati*» (art. 234 D. C.). Nonché, «*advocati autem gravi obligatione tenentur ne actorum exemplar, ex toto vel ex parte, aliis, partibus haud exceptis, tradatur*» (art. 235 D. C.).

<sup>42</sup> Cfr. l'art. 101, §. 1 della D. C. in cui, pur facendosi salva la possibilità per la parte di difendersi autonomamente, si prevede che «*Tribunali obligatio incubit*» circa il provvedere affinché le parti possano disporre di una difesa tecnica capace e competente.

<sup>43</sup> Cfr. P. MONETA, *Il diritto alla difesa tecnica nel processo matrimoniale canonico*, cit., p. 89.

<sup>44</sup> Pio XII, *Discorso alla Sacra Romana Rota*, cit., p. 286 e ss.



cause per l'accertamento della nullità di matrimonio, comportano che il professionista «in tutta la sua azione non deve sottrarsi all'unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l'accertamento, l'affermazione legale della verità del fatto oggettivo»<sup>45</sup>.

La consapevolezza per il legale di agire nell'ambito delle finalità salvifiche della Chiesa gli richiede una deontologia<sup>46</sup> che trova le sue fonti non tanto, e per il momento non ancora, in un codice appositamente pensato e realizzato dal legislatore, bensì in un articolato piano di fondazione che comprende il vigente Codice di diritto canonico<sup>47</sup>, il consolidato magistero pontificio<sup>48</sup> - in particolare quello espressamente rivolto ai Tribunali ecclesiastici - nonché, ancora, il richiamo a principi trasmessici sia dalla dottrina<sup>49</sup> che dalla giurisprudenza della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Nell'ottica di una visione istituzionale del processo matrimoniale che si caratterizza per una unità di scopi e di fini<sup>50</sup>, l'avvocato deve assolutamente astenersi dal produrre prove false ed utilizzare mezzi illeciti o anche solo condiscendenti alle errate ragioni dei clienti, acciocché ciò consenta per la causa un esito conforme a quello sperato dal proprio assistito ma non conforme alla verità ed alla giustizia.

Infatti, *in primis* una tale strategia difensiva contrasterebbe con la ragione stessa della ricerca giudiziaria da parte della Chiesa circa l'esistenza del vincolo, essendo, detto processo, primariamente teso a garantire al fedele la pace interiore e la salvezza personale e non

---

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> Giovanni Paolo II, *Motu Proprio «Iusti Iudicis»*, in A.A.S. 80 (1988). In tale documento, col quale sono state dettate norme analitiche in materia di avvocati della Curia Romana e della S. Sede., si delinea l'esistenza di una deontologia propriamente applicabile agli avvocati ecclesiastici. In particolare, nell'art. 4 si legge che gli «Avvocati iscritti all'albo (della Segnatura) sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni del diritto universale, anche delle regole della deontologia professionale».

<sup>47</sup> Si ricorda in merito il contenuto dei cann. 1470, 1488, 1489, 1521 e 1604 CIC.

<sup>48</sup> Oltre ai richiami già fatti altrove (cfr. nota 33), qui può essere utile riprendere l'allocuzione di Pio XII alla Sacra Rota del 1944, cit., ove espressamente si richiama l'avvocato all'impegno comune di tutti gli operatori del diritto al *favor veritatis*, vietando espressamente il malcostume di addurre prove false per la ricostruzione di fatti oggettivi.

<sup>49</sup> Basti ricordare il decalogo di S. Alfonso Maria de Liguori che prevede tra gli altri obblighi il rifiuto dell'uso di mezzi illeciti nella predisposizione delle difese a favore del proprio assistito. L'intero decalogo è pubblicato in L. BOTEK, *Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo*, Roma, 1996.

<sup>50</sup> In merito si veda J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la concezione istituzionale del processo*, cit., p. 439.



qualificandosi invece come uno tra gli altri mezzi per consentire al fedele di accedere nuovamente al sacramento del matrimonio.

In secondo luogo, è evidente poi che affinché i paventati abusi non abbiano luogo è necessario - o quantomeno auspicabile - che il patrono condivida e promuova una visione del matrimonio in continuità con il consolidato insegnamento della Chiesa e conforme all'etica del Sacramento, uniformata alla Verità circa l'indissolubilità del vincolo rato e consumato ed al ruolo salvifico che la famiglia cristiana esercita nella società<sup>51</sup>.

Nel caso in esame l'avvocato P. ha doppiamente violato il proprio dovere di attenersi alla verità: sia nella fase precedente l'instaurazione della domanda giudiziale - in cui ha convinto la parte ad accusare un capo di nullità non corrispondente alla verità sul proprio matrimonio, unicamente perché ciò avrebbe più agevolmente condotto ad una sentenza positiva - sia nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in cui ha subornato i testi fornendo loro le domande e le risposte da rilasciare al Tribunale. Tale comportamento palesa nell'opera del professionista una distorta visione della sua funzione, intesa dall'avvocato P. principalmente come ricerca della sentenza dichiarativa della nullità da parte del Tribunale, divenuta unico scopo utile da raggiungere anche a scapito della verità.

Per altro, va qui accennato che laddove l'avvocato in epoca pre-processuale attraverso un esame sommario e personale dei fatti adottati dai clienti si renda conto che vi è certezza sulla validità del vincolo, il Codice gli richiede espressamente di adoperarsi, ove possibile, per la riconciliazione dei coniugi e la desistenza dall'accertamento giudiziale<sup>52</sup>. Nell'ottica di questo dovere che il CIC rivolge agli avvocati, quindi, l'atteggiamento processuale assunto dall'avvocato P. appare ancor più censurabile in quanto chiaramente egli era ricorso ai predetti artifici pur essendo *ab ovo* conscio della probabile validità del vincolo matrimoniale posto al suo esame e della conseguente difficoltà di ottenere, per le vie legittime, una sentenza *pro nullitate*.

## 5 - Il diritto-dovere al giusto compenso

Come accennato nei precedenti paragrafi, all'avvocato rotale P. è stato anche contestato di avere illegittimamente richiesto al proprio cliente, per l'attività professionale svolta in causa un compenso eccessivo e,

---

<sup>51</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, *Discorso dell'Angelus*, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 17, 2 (1994).

<sup>52</sup> Cfr. can. 1446 CIC.



comunque, superiore alla somma prevista dalle tariffe in materia stabilite dalla C.E.I.

La manualistica medioevale, trattando dei precetti comportamentali cui gli avvocati, in specie quelli ecclesiastici, dovevano attenersi, riportava norme aventi portata sia giuridica sia etica, tra cui l'attenzione al giusto compenso per l'attività svolta, classificando le prime della stessa importanza delle seconde<sup>53</sup>.

Così, nei primi decenni del secolo decimottavo un canonista italiano Lucio Ferrarsi, rimanendo nella linea tracciata dalla tradizione decretalistica, cercò di riassumere i doveri connessi alla professione di Avvocato nei tribunali ecclesiastici, predisponendo un codice morale - esortativo che prevedeva tra gli altri il divieto di richiedere un «*immodicum honorarium*»<sup>54</sup>, mentre il successivo *Codex* del 1917 al can. 1665 comminava sanzioni per il professionista che stabilisse e ricevesse per la causa un prezzo superiore a quanto ritenuto equo. Per altro, detta disciplina codiciale lasciava aperta la questione, già sollevata da certa dottrina<sup>55</sup>, circa il rapporto problematico sussistente tra la funzione dell'avvocato - configurata quale ufficio ecclesiastico conferito nell'interesse della parte privata - e la natura del mandato che l'avvocato riceveva dal cliente ed in base al quale il professionista lucrava un emolumento economico per esercitare detto ufficio ecclesiastico<sup>56</sup>.

Attualmente, il riferimento normativo in materia ci viene per un verso dal can. 1488 CIC che, riprendendo la codificazione previgente, espressamente prevede tra i divieti posti agli avvocati nella loro attività, quello di pattuire con i clienti onorari eccessivamente alti e, per altro verso, dal Decreto 30/03/2001<sup>57</sup> col quale la C.E.I. ha emanato le nuove Norme afferenti le questioni amministrative ed economiche per i Tribunali ecclesiastici regionali, andando a modificare la precedente

---

<sup>53</sup> Cfr. per una trattazione storica sulle fonti deontologiche della professione legale nei fori ecclesiastici: **M. FERRABOSCHI**, *Gli Avvocati e la Chiesa*, cit. p. 67.

<sup>54</sup> **L. FERRARI**, *Prompta biblioteca canonica*, I, p. 78.

<sup>55</sup> Cfr. **I. BIELECKI**, *De munere advocati*, Roma, 1937, ed anche per una trattazione completa circa la problematica della funzione degli avvocati tra *munus* ed *officium* si veda **L. JULLIEN**, *Juges et avocats dans l'Eglise*, Roma, 1970.

<sup>56</sup> Oggi la questione pare risolta considerando l'attività dell'avvocato quale *munus* ecclesialmente rilevante, sulla scorta dell'insegnamento del Concilio Vaticano II. Cfr. in tal senso **L. MUSSELLI**, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità ed alla giustizia*, cit., p. 147.

<sup>57</sup> Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, cit.



disciplina risalente al 1998 e regolando negli artt. 5 e 6 l'esercizio della professione forense all'interno degli stessi Tribunali<sup>58</sup>.

Detto Decreto del 2001 demandava al Consiglio episcopale permanente della C.E.I. l'aggiornamento periodico delle tabelle concernenti i costi ed i servizi erogati dai Tribunali regionali in materia di cause di nullità matrimoniali, inclusa anche un'individuazione schematica degli onorari per gli avvocati ed i procuratori<sup>59</sup>.

Va premesso che in Italia l'attività di patrocinio forense nei Tribunali ecclesiastici viene svolta in larga parte da personale laico, a volte già abilitato all'esercizio della professione legale anche nei Tribunali del foro civile, altre volte, invece, da personale docente incaricato in università statali o ecclesiastiche dedito anche all'attività procuratoria in foro ecclesiastico.

A ciò si aggiunga che recentemente la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha riformato l'ordinamento degli studi per il conseguimento dei gradi accademici in diritto canonico<sup>60</sup> e, conseguentemente, anche l'accesso alla professione di avvocato per i fedeli laici.

È attualmente previsto un *curriculum studiorum* prolungato per cinque anni, in cui il candidato laico deve affrontare un biennio propedeutico di introduzione ai fondamenti della teologia e della filosofia, prima di accedere al triennio più prettamente canonistico, al termine del quale, a norma del Codice latino, al fine di svolgere la funzione di avvocato, dovrà conseguire il titolo di Dottore, tramite la predisposizione e la difesa di una tesi dottorale redatta al seguito della frequentazione per almeno un anno degli appositi corsi seminariali.

Di poi, a chi intende svolgere tale professione si pongono tre diverse vie da seguire: il conseguimento del diploma di avvocato rotale, a seguito della frequentazione e superamento degli esami del corso biennale tenuto presso lo Studio Rotale in Roma; l'iscrizione nell'albo degli avvocati tenuto presso il Tribunale regionale e previa

---

<sup>58</sup> Cfr. **G. SOLFERINO**, *Commento alla modifica delle norme promulgate il 18 Ottobre 1998*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), p. 855.

<sup>59</sup> Sulla scorta di tale potestà delegata, il Consiglio Permanente della C.E.I. in data 25 gennaio 2007 ha presentato una proposta di adeguamento dei compensi professionali, di poi accolta e pubblicata con decreto del Presidente della C.E.I. in data 30 gennaio 2007, prot. n. 68/07 in vigore dal 1° marzo 2007.

<sup>60</sup> *Congregationis de Instrutione Cattolica, quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur*, decreto *Novo Codice*, in *A.A.S.* 59 (2003). Cfr. altresì, per un approfondimento delle ragioni che hanno condotto a tale riforma: **Z. GROCHOLEWSKI**, *Pregi e difetti nell'attuale amministrazione della giustizia nella Chiesa*, cit., p. 167. Inoltre, al fine di comprendere i risvolti e gli obiettivi del Decreto si veda in particolare: **Z. GROCHOLEWSKI**, *Introduzione*, in *Seminarium*, 43 (2003), p. 7.



autorizzazione del moderatore del foro locale; salvo, in taluni casi, accedere al patrocinio *ad casum*, previa, comunque, la richiesta rivolta al moderatore o al vicario giudiziale competente<sup>61</sup>.

Le circostanze richiamate consentono di svolgere alcune considerazioni.

Il caso di specie si riferisce ad una realtà precedente sia alla riforma degli studi, sia alla recente rivalutazione delle tariffe forensi volute dalla C.E.I. ed entrate in vigore il 1° marzo 2007. Ciò non di meno, pare ragionevole ritenere che i recenti sviluppi siano la dimostrazione di un rinnovato interesse della gerarchia ecclesiastica circa problematiche già più volte e da più parti sollevate in merito alla condizione degli avvocati nei propri Tribunali<sup>62</sup>.

Bisogna infatti precisare che se per un verso la riforma degli studi va nel senso di una auspicata sempre maggior professionalizzazione e competenza di tutti coloro che a vario titolo operano nel diritto canonico, per altro verso, l'aggiornamento delle tariffe economiche pare rispondere alla necessità di dare agli avvocati ecclesiastici quella stabilità economica che, mancando in altri tempi, aveva fatto optare molti professionisti per l'attività civilistica, più sicura e meglio remunerata<sup>63</sup> a discapito di quella canonistica ritenuta, al contrario, economicamente non soddisfacente.

In merito alla congruità degli onorari fissati nelle tabelle redatte dalla C.E.I. per gli avvocati, in questa sede può essere utile ricordare l'apporto di quegli autori che hanno proposto, quale punto di riscontro comparativo, le tabelle professionali valenti per gli avvocati civili<sup>64</sup>. Questi, effettivamente, sono tenuti al rispetto di un tariffario che prevede un minimo ed un massimo per gli onorari relativi alle singole prestazioni svolte e tali tariffe nell'ordinamento civile sono poste a tutela di un doveroso contemperamento sia degli interessi della categoria forense, spesso sopraffatta da un mercato concorrenziale sempre più esasperato, sia «nel rispetto e nella rigorosa aderenza all'interesse pubblico»<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> C. GULLO, *Prassi processuale nelle case canoniche di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano, 2001, pag. 45.

<sup>62</sup> Cfr. in particolare L. MUSSELLI, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità ed alla giustizia*, cit., p. 147.

<sup>63</sup> Cfr. in tal senso J. LLOBELL, *I patroni stabili ed i diritti e doveri degli avvocati*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), p. 71.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> R. DANOVI, *Presentazione al nuovo tariffario forense*, in *Rassegna Forense*, XXXVII, 2, 2004, pag. 4. Cfr. anche R. DANOVI, *Codice deontologico forense*, I, Milano, 1993; e R. DANOVI, *Il pendolo della professione*, Milano, 1999.



Inoltre, si deve dare conto anche di un altro orientamento della dottrina, la quale, in base alle norme poc'anzi richiamate, ha ritenuto non sanzionabile, in ambito canonistico, ogni superamento delle tariffe predisposte dalla legislazione particolare, dovendosi dare invece maggiore attenzione al singolo caso concreto, in cui la complessità della causa, il tenore di vita dei clienti, il tempo necessario per l'espletamento del proprio mandato, possono giustificare la richiesta da parte del patrono di un emolumento superiore rispetto ai parametri fissati nel tariffario<sup>66</sup>.

In linea generale il rapporto che lega l'avvocato al suo cliente, anche nell'ordinamento canonico, è un negozio giuridico meramente privatistico regolato dalle norme sul mandato professionale e si sostanzia nell'assunzione dell'obbligo di svolgere una prestazione d'opera intellettuale a fronte del pagamento di un prezzo. Pertanto, ove le parti raggiungano un accordo in merito al *quantum debeatur*, sfugge al giurista laico la *ratio* per cui un terzo potrebbe e financo dovrebbe in taluni casi, intervenire a dichiarare l'illegittimità di tale accordo al punto anche da sanzionare disciplinarmente l'operato di una delle parti.

A ben vedere, però, è proprio la peculiarità del diritto canonico, teso in estrema sintesi alla *salus animarum* di ciascun fedele, che giustifica il potere disciplinare dei Tribunali ecclesiastici sugli avvocati i quali, come si è cercato di mettere in luce, essendo investiti di un particolare *munus* ecclesiale che richiede da parte degli stessi anche una conseguente uniformazione dello stile di vita all'insegnamento della Chiesa.

Detta circostanza, per un verso, non consente di intendere il risultato del processo matrimoniale come l'unico scopo cui tendere con ogni mezzi, mentre, per altro verso, esige che il professionista intenda il patrocinio ecclesiastico principalmente come un servizio alla Chiesa che deve essere equamente retribuito ma, senza divenire fonte di eccessivo ed immodico arricchimento, e per tutte queste considerazioni, anche gli avvocati sono chiamati a collaborare con gli altri organi interni del Tribunale e rimangono anch'essi soggetti alla vigilanza ed alla correzione (*invigilare ac animadvertere*) della gerarchia.

Sotto altro profilo, poi, il comportamento dell'avvocato che pattuisca e riceva un compenso eccessivamente oneroso è gravemente lesivo anche del suo dovere di rispetto ed ossequio verso il Tribunale

---

<sup>66</sup> Cfr. L. MUSSELLI, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità ed alla giustizia*, cit., p. 147. Cfr. anche P. FEDELE, *Per la difesa degli avvocati del foro ecclesiastico italiano*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 1972, p. 389.



ecclesiastico, nei cui confronti *in limine litis*<sup>67</sup>, si era doverosamente reso disponibile ad accettare un emolumento che per un verso garantisse un sano distacco del patrono dall'esito della causa e, per altro verso, gli consentisse di operare unicamente *pro rei veritate*<sup>68</sup>.

## 6. Conclusioni.

A conclusione del presente studio, si possono formulare due ordini di considerazioni.

Le prime, più propriamente conseguenti al decreto 29/06/2006 oggetto del presente esame, si incentrano sull'operato del moderatore del Tribunale ecclesiastico e sull'ottenimento delle finalità auspiccate dalla legge canonica nell'attribuire siffatti poteri di vigilanza all'autorità locale. Secondariamente, alcune brevi considerazioni dovranno necessariamente spendersi in merito alla situazione della professione forense all'interno dei Tribunali della Chiesa.

*In primis*, dunque va detto che il provvedimento disciplinare comminato dal moderatore del Tribunale nel decreto 29/06/2006, rientra appieno nella sollecitudine pastorale propria dell'opera dell'Ordinario della Chiesa particolare volta, nel caso in esame, alla vigilanza e correzione degli abusi eventualmente perpetrati dal fedele nell'esercizio del diritto di difesa.

In tale contesto, il decreto risulta essere stato emesso a seguito di un procedimento amministrativo correttamente strutturato e nel quale sono state adottate sia le cautele necessarie per la tutela della buona fama dell'imputato, sia gli accorgimenti utili allo scoperta della verità storica circa i fatti oggetto dell'indagine.

Inoltre, la sanzione dell'ammonizione rivolta al patrono è parsa equa soprattutto nell'ottica della *ratio* profondamente rieducativa del procedimento penale canonico, nel quale l'intervento dell'autorità competente deve mediare tra il ristabilimento della giustizia violata dal delitto ed il recupero del reo che, conscio della gravità dei propri atti e grazie alla sollecitudine della Chiesa, potrà così recedere dalla propria condotta pertinace e delittuosa.

Come detto in precedenza, la vicenda esaminata ci impone però anche alcune considerazioni circa la posizione della professione forense privata nell'attuale ordinamento canonico.

---

<sup>67</sup> Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, cit., art. 5, §. 3.

<sup>68</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I patroni stabili ed i diritti e doveri degli avvocati*, cit., p. 71.



Essa suscita perplessità da più parti sollevate, soprattutto con riferimento alla mancanza di una disciplina positiva unica ed esaustiva che contempra sia la formazione di appositi ordini professionali, sia la realizzazione di un codice deontologico proprio, sia, infine, la previsione di un percorso pratico-formativo che garantisca una maggior competenza ed un continuo aggiornamento a coloro che, conclusi gli studi accademici, vogliono dedicarsi integralmente a tale attività lavorativa.

Se ormai ben poche possibilità vi sono circa un intervento in tal senso da parte della legislazione universale, molto ci si può aspettare dalla legislazione particolare delle Conferenze Episcopali nazionali nonché alla potestà regolamentare dei singoli Tribunali regionali.

Tali soggetti in effetti, come si è cercato di mettere in evidenza, hanno già cercato di intervenire, risolvendo alcuni dei punti nevralgici ancora scoperti nell'attuale scenario.

Ciò è stato fatto, per esempio attraverso il tentativo di aggiornamento delle Tariffe professionali, recentemente realizzato ma ancora non in grado di colmare le note ed in parte ingiustificate discrasie tra tariffe civilistiche e tariffe canonistiche.

Tra gli interventi da segnalare con favore, vi è poi la meritoria istituzione presso alcuni fori ecclesiastici, di albi particolari in cui possono, ovvero devono, iscriversi quegli avvocati che, volendo patrocinare cause di nullità matrimoniale, ricevano la *probatio* da parte del moderatore.

I suddetti interventi, per altro, non sono solo volti alla tutela di una categoria specifica, quella degli avvocati ecclesiastici, che ormai da tempo ne abbisogna, bensì paiono uno strumento efficace per realizzare la cura pastorale dei fedeli che, in un momento così delicato quale è la crisi del loro matrimonio, si accingono ad accostarsi alla funzione giudiziaria della Chiesa, concedendo loro una assistenza valida e qualificata che li accompagni nell'esercizio del diritto di accertamento della verità circa la validità del loro vincolo matrimoniale.